



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Provincia di Firenze

**Regolamento organizzativo e di attuazione del codice
in materia di protezione dei dati personali D.Lgs.
196/2003**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 166 DEL 06.12.2005

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE ED ATTUAZIONE

D.Lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali -

ART. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali con riferimento alle seguenti materie:

a) attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali (cd. Codice della privacy);

b) individuazione e compiti del titolare, dei responsabili e degli incaricati del trattamento dei dati personali gestiti dal Comune.

2. Il presente regolamento costituisce, pertanto, stralcio del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui agli artt. 48, comma 3, ed 89 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

ART. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le definizioni di cui all'art. 4 del Codice, riportate a meri fini ricognitivi nel documento allegato al presente (**ALL. I**).

ART. 3 – Titolare

1. Il Comune di Lastra a Signa è il **titolare** dei dati personali gestiti dalle proprie articolazioni organizzative e delle relative banche dati ed è rappresentato dal Sindaco pro tempore, che delega in via ordinaria al Direttore Generale le relative funzioni di coordinamento e sovrintendenza della struttura gestionale competente.

2. Il titolare, attraverso la struttura di coordinamento ed attuazione di cui sopra, provvede a:

a- promuovere l'approvazione dei regolamenti di cui all'art. 20 del Codice;

b- comunicare al Garante per la protezione dei dati personali le attività individuate per le quali non è determinata dalla legge una corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico;

c- formulare, per iscritto, le istruzioni e le direttive di massima rivolte ai responsabili ed agli incaricati;

d- controllare la corretta applicazione della legge, delle istruzioni e delle direttive impartite;

e- costituire ed aggiornare l'archivio delle banche dati, personali e sensibili, esistenti ed i nominativi dei rispettivi responsabili ed incaricati;

f- approvare ed aggiornare il documento programmatico della sicurezza (D.P.S.);

g- dare attuazione ad ogni altro adempimento previsto dal Codice.

Art. 4 Responsabili

1. I responsabili delle strutture di massima dimensione in cui si articola l'organizzazione dell'Ente (Responsabili di Area e Staff) sono **responsabili** di tutte le banche dati, personali e sensibili, esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza nonché dei relativi

trattamenti. Il responsabile può delegare le sue funzioni in via temporanea e per periodi determinati oppure per le ipotesi di assenza e/o impedimento ad altro personale idoneo assegnato alla propria struttura.

2. I responsabili per il trattamento dei dati provvedono, per i rispettivi ambiti di competenza, a tutte le attività previste dalla legge ed in particolare a:

- a) individuare, se ritenuto opportuno, tra il personale assegnato i soggetti **incaricati del trattamento dei dati**, anche non nominativamente e con riferimento a categorie o specifici profili di operatori e alla loro collocazione organizzativa;
- b) fornire agli incaricati, per iscritto, sulla base delle direttive di massima impartite dal titolare, le istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali, eseguendo gli opportuni controlli;
- c) adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza della conservazione dei dati e per la correttezza dell'accesso sulla base del Documento Programmatico per la Sicurezza (D.P.S.) e/o delle ulteriori direttive a tale scopo impartite;
- d) curare, ai sensi dell'art. 13 del Codice, l'informazione agli interessati predisponendo, in particolare, la modulistica, o altre forme idonee di informazione, inerente i propri Uffici facendo, in caso di dati sensibili, espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento;
- e) curare l'eventuale raccolta del consenso degli interessati per il trattamento dei dati sensibili in assenza di una specifica legge che ne preveda il trattamento;
- f) adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi del Codice;
- g) controllare che la comunicazione e la diffusione dei dati avvenga nei limiti previsti dal Codice;
- h) inviare al Garante, attraverso la struttura di coordinamento preposta, le comunicazioni e le notificazioni previste dal Codice;
- i) stabilire le modalità di gestione e le forme di responsabilità relative a banche dati condivise da più articolazioni organizzative, d'intesa con gli altri responsabili. In caso di mancato accordo, sentiti i responsabili, decide il Direttore Generale;
- l) individuare le tipologie di dati sensibili assoggettabili a trattamento e le operazioni su di essi eseguibili in mancanza di espressa previsione normativa;
- m) valutare, in sede di esame di istanze di accesso agli atti, la loro compatibilità con la disciplina sul trattamento dei dati personali, soprattutto se sensibili, giudiziari o super-sensibili.

5. In caso di affidamento all'esterno della gestione di una banca dati, il titolare su proposta del Responsabile di struttura competente provvede alla nomina del concessionario a responsabile, ai sensi del Codice, del trattamento dei dati delle banche dati per la durata del rapporto convenzionale; in tal caso, le suindicate attività, relativamente alle banche dati gestite, sono svolte prioritariamente dal concessionario conservando peraltro il Responsabile competente per materia il dovere di eventuale attivazione e di vigilanza.

6. La struttura Responsabile dei Sistemi Informativi, nel caso di affidamento all'esterno della gestione del sistema informativo, cura il coordinamento complessivo dei rapporti con il concessionario.

7. La struttura Responsabile dei Sistemi Informativi provvede, in relazione alle conoscenze acquisite in base al processo tecnologico, ad assicurare lo sviluppo delle misure di sicurezza degli archivi informatici previste dall'art. 34 e dall'Allegato B) del Codice, al fine di:

- ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati memorizzati su supporti magnetici o ottici gestiti, nonché delle banche dati e dei locali ove sono collocate;
- evitare l'accesso non autorizzato alle banche dati, alla rete e, in generale, ai servizi informatici del Comune;
- prevenire trattamenti dei dati non conformi alla legge o ai regolamenti e la cessione o distribuzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.

8. L'adozione e l'aggiornamento del D.P.S. (art. 34, all. B Codice) è di competenza del titolare, che la esercita attraverso il Direttore Generale, sulla base delle rilevazioni e dell'istruttoria di ciascun responsabile del trattamento.

Art. 5 Incaricati

1. Gli incaricati, ove designati ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), effettuano tutte le operazioni di trattamento dei dati con le modalità di cui al Codice e nel rispetto delle istruzioni e direttive impartite dal titolare e dai responsabili.

ART. 6 – Disposizioni organizzative interne

1. I responsabili provvedono, con propri atti, a dar corso alle disposizioni organizzative in materia di dati personali nelle articolazioni organizzative cui sono preposti.

ART. 7 - Utilizzo interno dei dati

1. La comunicazione dei dati all'interno della struttura organizzativa del Comune, per ragioni d'ufficio, non è soggetta a limitazioni particolari, salvo quelle espressamente previste da leggi e regolamenti.

2. Il responsabile della banca dati, specie se la comunicazione concerne dati sensibili o giudiziari, può tuttavia disporre, con adeguata motivazione, le misure ritenute necessarie alla tutela della riservatezza delle persone.

ALLEGATO I

Art. 4 .D.Lgs. n. 196/20032

Definizioni.

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) **“trattamento”**, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

b) **“dato personale”**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

c) **“dati identificativi”**, i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

d) **“dati sensibili”**, i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

e) **“dati giudiziari”**, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del *D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313*, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

f) **“titolare”**, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

g) **“responsabile”**, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

h) **“incaricati”**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

i) **“interessato”**, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

l) **“comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

m) **“diffusione”**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

n) **“dato anonimo”**, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere

associato ad un interessato identificato o identificabile;

o) “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

p) “**banca di dati**”, qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;

q) “**Garante**”, l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla *legge 31 dicembre 1996, n. 675*.

2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:

a) “**comunicazione elettronica**”, ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;

b) “**chiamata**”, la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;

c) “**reti di comunicazione elettronica**”, i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

d) “**rete pubblica di comunicazioni**”, una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

e) “**servizio di comunicazione elettronica**”, i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio;

f) “**abbonato**”, qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;

g) “**utente**”, qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;

h) “**dati relativi al traffico**”, qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;

i) “**dati relativi all'ubicazione**”, ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

l) “**servizio a valore aggiunto**”, il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al

traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;

m) “**posta elettronica**”, messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.

3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:

a) “**misure minime**”, il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;

b) “**strumenti elettronici**”, gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;

c) “**autenticazione informatica**”, l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;

d) “**credenziali di autenticazione**”, i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;

e) “**parola chiave**”, componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;

f) “**profilo di autorizzazione**”, l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;

g) “**sistema di autorizzazione**”, l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.

4. Ai fini del presente codice si intende per:

a) “**scopi storici**”, le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;

b) “**scopi statistici**”, le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;

c) “**scopi scientifici**”, le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.